



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 10 giugno 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

RIUNITI I RECLAMI NN. 1 E 2

1) Reclamo U.S. TERRANUOVESE

(avverso:

- la sanzione dell'inibizione per anni 1 al Sig. Matteini Franco, Presidente della società;
- la sanzione della squalifica per mesi 6 al calciatore Kasmi Eriton;
- la sanzione della penalizzazione di punti 20 ai sensi dell'art. 12 comma 8, C.G.S., da scontarsi nella presente stagione sportiva,

a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera

- 2) “ **A.S. TERRANUOVESE CALCIO**
(avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti, ai sensi dell'art. 12 comma 8, C.G.S., in classifica nel campionato in corso a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n.53 del 24.5.2004

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera